Massima numero 204 del 30 Novembre 2021

Indicazioni sull'applicabilità degli obblighi di pubblicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 alla Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) e sulla riconducibilità della stessa Associazione ai soggetti per cui il Ministero della Difesa è tenuto a pubblicare i dati indicati all'art. 22 del d.lgs. 33/2013

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; Legge 4 agosto 2017, n. 124

Parole chiave: "Associazione della Croce Rossa Italiana" – "CRI" - "Croce Rossa"- "codice terzo settore" - "Ministero della difesa"- "art. 22, d.lgs. 33/2013" - "art. 2-bis, d.lgs. 33/2013"- "trasparenza enti del terzo settore"

L'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato cui trova applicazione il codice del Terzo settore, rientra tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ai fini del d.lgs. 33/2013, in una logica di riduzione degli oneri, essa è tenuta ad assicurare: 1) la pubblicazione dei dati relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ove concessi, essendo la pubblicazione condizione di efficacia dell'atto di concessione del beneficio (artt. 26 e 27); 2) la pubblicazione dei dati relativi a Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in quanto stazione appaltante (art. 37); 3) il rispetto della disciplina in materia di accesso civico "semplice" e "generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte, in quanto istituti non presenti nella disciplina speciale. A tal fine pubblica i riferimenti degli uffici cui presentare la richiesta di accesso civico "generalizzato", le modalità per l'esercizio di tale diritto, il Registro delle richieste di accesso pervenute, il nominativo e i riferimenti del soggetto cui presentare la richiesta l'accesso civico "semplice" e del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta.

Al fine di evitare duplicazioni con gli obblighi già previsti dalla disciplina speciale del Terzo settore, la pubblicazione dei dati relativi ai Bilanci e ai Servizi erogati disposti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 29 e 32) deve ritenersi assolta dalla pubblicazione di dette informazioni nel Bilancio sociale della Associazione della Croce Rossa Italiana, ex art. 14, co. 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana non pubblica i dati previsti all'art. 35 del d.lgs. 33/2013 relativi all'Attività e procedimenti in quanto la CRI non svolge procedimenti amministrativi al pari delle pubbliche amministrazioni.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana non è soggetto di diritto privato controllato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013. Non sussiste, pertanto, in capo allo stesso Ministero l'obbligo di pubblicare i dati previsti dal richiamato art. 22 con riguardo all'Associazione.